

PARERE RELATIVO

ALLA QUESTIONE POSTA CON MAIL DEL XX.XX.XXXX

Egr. Sig. Tizio,
ho letto la Sua richiesta di consulenza e le ulteriori delucidazioni che mi ha inviato necessarie per risponderLe in maniera pertinente; vado, pertanto, ad esporLe ciò che mi ha richiesto.

QUANTO ALLA NULLITA'/ANNULLABILITA' DEL MATRIMONIO

Nel nostro ordinamento le possibilità di ottenere la declaratoria di nullità/annullamento del matrimonio civile sono piuttosto esigue e relazionate al verificarsi di ben precisi presupposti.

Con riferimento al caso di Suo interesse, quello che potrebbe venire in rilievo è il fatto di aver contratto il matrimonio per “errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge”. Questo significa che Lei potrebbe impugnare il matrimonio perché esistevano delle caratteristiche dell’altra persona che Lei ignorava all’epoca delle nozze, caratteristiche che se Lei avesse conosciuto allora avrebbero portato alla non celebrazione del matrimonio.

Anche se apparentemente questa ipotesi ben potrebbe essere applicabile al Suo caso, tuttavia il Codice Civile all’art. 122 detta in maniera tassativa le ipotesi in cui il detto errore sulle qualità personali dell’altro coniuge è considerato “essenziale” (e dunque costituisce causa dell’annullamento del matrimonio per vizio del consenso), precisamente:

1. esistenza di una malattia fisica o psichica o di un’anomalia o deviazione sessuale tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
2. l’esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna a carico dell’altro coniuge per delitto non

colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio;

3. la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale dell'altro coniuge;
4. l'intervenuta sentenza di condanna irrevocabile dell'altro coniuge per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni;
5. lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento se la gravidanza è stata portata a termine.

Al di fuori delle cinque ipotesi di cui sopra, eventuali altri e diversi errori che, comunque, investano le qualità personali dell'altro coniuge non rilevano, tranne l'ipotesi del vero e proprio scambio di persona (errore sull'identità del coniuge).

Da quanto Lei mi ha esposto, la Sua situazione potrebbe al più ricondursi al numero 1) dell'elencazione suddetta.

Tuttavia, anche ammesso che si ottenga un accertamento diagnostico in tal senso, converrà con me sulla difficoltà di argomentare a riguardo.

Ciò precisato, le rappresento pertanto l'assoluta difficoltà, a mio avviso e sulla base di quanto esposto, ad ottenere l'annullamento del matrimonio civile.

Invece, ritengo che vi siano buone possibilità di concludere positivamente un'eventuale separazione, per le ragioni che di seguito vado ad esporLe.

LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE

Dalle informazioni che Lei mi ha fornito paiono sussistere fondate ragioni per ritenere che l'eventuale procedimento di separazione giudiziale potrà concludersi in Suo favore e senza l'ottenimento di alcun

emolumento in capo alla moglie.

A tal fine, procedo nel descriverLe le due questioni centrali sulle quali verterà il giudizio relativo alla separazione, ossia la questione relativa al diritto per la moglie di ottenere un assegno in Suo esclusivo favore, e la questione dell'affidamento dei figli e del relativo onere (economico) di mantenimento, sottolineando le diverse configurazioni che queste potranno assumere.

Con la precisazione che quanto vado ad esporLe dovrà essere sempre tenuto conto come indicazione di massima, considerate le numerose variabili che possono verificarsi in sede di giudizio e che importano che la definizione di una controversia non possa mai essere data per certa all'inizio e tanto meno in questa fase assolutamente preliminare.

I. sul diritto della moglie a percepire un assegno di mantenimento in proprio favore

Ferma la premessa di cui sopra, circa l'assoluta imprevedibilità dell'esito di un giudizio, ritengo che sulla base di quanto esposto sia da escludersi la possibilità che Le sia fatto obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore di Sua moglie in caso di separazione, per le seguenti ragioni:

1. Lei mia ha descritto una situazione di vita familiare piuttosto difficile, in relazione al fatto che Sua moglie ha posto in essere, una serie di comportamenti nei confronti Suoi e dei Vostri figli, tali da rendere "intollerabile (oltremodo) la prosecuzione della convivenza"; tali comportamenti, ancorché non rilevanti ai fini della richiesta di annullamento del matrimonio, ben potrebbero invece essere presi in considerazione per l'addebito in capo alla stessa della separazione.

L'addebito della separazione significa che il Tribunale accerterà l'esclusiva responsabilità di Sua moglie nella causazione della crisi matrimoniale e la dichiarerà con la sentenza. In conseguenza di ciò, Sua moglie non avrà diritto ad alcun assegno di mantenimento da parte Sua, perderà altresì i diritti successori nei Suoi confronti e tale stato di cose rimarrà tale anche in sede del successivo scioglimento del matrimonio (divorzio).

In caso di addebito, infatti, residua in capo al coniuge cui la separazione è stata addebitata soltanto il diritto all'assegno alimentare, ossia ad una corresponsione minima per il sostentamento della persona (con riferimento esclusivo alle sue esigenze primarie e in rapporto al reddito della persona obbligata alla prestazione alimentare), cui questa ha diritto soltanto ove dimostri di versare in stato di bisogno e di non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento (art. 438 Codice Civile). Si tratta dunque di un'ipotesi di particolare gravità, ove la signora dimostri di non avere proprio nulla per vivere e non mi pare certo questo il caso!

2. Anche nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse sussistere i presupposti per l'addebito della separazione in capo a Sua moglie, tuttavia, ella dispone di un reddito da lavoro di poco inferiore al Suo, conseguentemente non versa in una situazione di mancanza di "adeguati redditi propri" e dunque manca il presupposto perché sia posto a Suo carico un qualsiasi obbligo di mantenimento a favore della signora (art. 156 Codice Civile).

- Sottolineo che per la particolarità della situazione descritta potrebbe semmai residuare un Suo obbligo di contribuzione al mantenimento della moglie solo per il limitato periodo della gravidanza e per i mesi immediatamente successivi, durante i quali ella si astenga dallo svolgere l'attività lavorativa ed ove, ovviamente, non goda della relativa indennità da parte dell'Istituto previdenziale.

In tal caso, infatti, e per questo limitato periodo ella si troverebbe proprio in quello stato di vero e proprio bisogno che giustificerebbe la prestazione alimentare, addirittura ai sensi degli artt. 433 e 438 Codice Civile.

Laddove invece la stessa, dopo i primi mesi di vita del neonato e pure a fronte dell'opportunità di affidare i bambini ad una baby sitter od un asilo nido, comunque rifiutasse di svolgere attività lavorativa questo non giustificerebbe l'obbligo di mantenimento a Suo carico stante l'acquisita attitudine

lavorativa della Signora e la disponibilità in concreto addirittura di un contratto di lavoro a tempo determinato. Ella, infatti, a quanto mi dice, si trova in una situazione di possibilità oggettiva e soggettiva a svolgere attività lavorativa ed il rifiuto immotivato e volontario a non eseguirla di norma induce il Tribunale a non dare alcun assegno.

* * * * *

II. sull'affidamento dei figli e relativo assegno di mantenimento

Da quanto esposto mi emerge un grave comportamento tenuto da Sua moglie anche con riguardo ai figli.

In conseguenza di ciò, vi sarebbero fondate ragioni per disporre che i bambini siano affidati in via esclusiva a Lei, addirittura in deroga all'attuale previsione di massima dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.

Tuttavia, vista la tenera età dei bambini (uno nascituro) e la generale tendenza del Tribunale a preferire comunque la permanenza dei bambini presso la madre, soprattutto nei primi anni di vita, vi sono rilevanti probabilità che venga disposto un affidamento condiviso con permanenza dei figli presso la madre. Ciò, chiaramente, soltanto laddove non si ravvisino situazioni di vero e proprio pericolo per i bambini!

Oppure, nell'ipotesi di gravi comportamenti della madre e laddove il Tribunale comunque ritenga di avviare un percorso di aiuto alla famiglia, in funzione dell'interesse superiore dei minori ad avere vicine entrambe le figure genitoriali, potrebbe essere disposto un affidamento di madre e figli ad un Istituto apposito per tentare la riabilitazione della signora (come in realtà è già stato fatto) oppure imposta la vigilanza dei Servizi Sociali territorialmente competenti od altre misure di tutela analoghe.

Sono tutte ipotesi che Le rappresento in relazione alle esperienze viste sinora ma non Le posso dire con certezza quale sarà l'esito del caso specifico, trattandosi di argomenti delicati e che richiedono approfondite analisi della situazione concreta effettuate in corso di giudizio.

Quello che Le posso dire, sono invece le conseguenze patrimoniali che potrebbero discendere dalle varie ipotesi:

A. Affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori con residenza presso la madre:

trattasi dell'ipotesi più remota e nel contempo più problematica.

È il caso in cui entrambi i genitori hanno pari diritto di vedere e stare con i figli, nonché di partecipare alle decisioni che li riguardano. Tuttavia, per ovvie ragioni, sarà necessario che ai figli sia data un'abitazione stabile.

Consideriamo quindi l'ipotesi che i figli avranno/abbiano la residenza presso la casa della madre: in teoria, in questo caso, alla madre spetterebbe l'assegnazione della casa coniugale; tuttavia per quanto La riguarda è escluso che si possa considerare "casa coniugale" ai sensi dell'art. 155 quater Codice Civile la residenza di Suo padre, titolare di alloggio di edilizia popolare, e dunque che la signora possa su di esso vantare legittime pretese. L'assegnazione in locazione di un alloggio dell'edilizia residenziale pubblica, ancorché con patto di riscatto, e pure quando venga disposta in relazione alla consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario, attribuisce, infatti, un diritto personale, non reale, del quale è esclusivo titolare l'assegnatario medesimo (Cassazione civile, sez. I, 23 luglio 1987, n. 6424). Qualche questione si potrebbe sollevare semmai solo laddove Lei fosse il titolare del diritto sull'alloggio ma non certo Suo padre!

Rimane quindi il problema di gestire la questione del mantenimento dei figli, conviventi con la madre, e la necessaria ricerca di un alloggio adeguato a tal fine.

In tal caso Lei dovrà versare un contributo per il mantenimento dei figli, il cui ammontare, se da un lato dovrà essere rapportato anche alle loro esigenze abitative (e quindi, per traslato, di quelle della madre, con loro convivente), dall'altro lato dovrà tenere conto del fatto che anche la madre dispone di uno stipendio da lavoro dipendente di importo adeguato.

Inoltre, se ad esempio, Lei dimostrasse di contribuire al mantenimento di Suo padre, o di avere uscite mensili (per prestiti, mutui o quant'altro) il Tribunale dovrebbe tenerne conto e quindi commisurare l'assegno alla reale entità del Suo patrimonio, al netto di tutte le varie trattenute.

È difficile, dunque, prospettare un importo, peraltro di molto variabile da Tribunale a Tribunale e relazionato al costo della vita nel luogo specifico. Tenga conto, indicativamente, come valore minimo del costo base corrispondente a quello della retta di un asilo nido per entrambi i figli, con l'aggiunta di un importo per l'alloggio, nella peggiore delle ipotesi credo non saranno superati gli €. 500,00 mensili, ma, ribadisco, sarebbe somma da elargire solo per i figli.

B. Affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con residenza presso il padre/ affidamento esclusivo al padre: ogni problema viene meno se i bambini rimarranno affidati a Lei in via esclusiva ovvero affidati in via condivisa ad entrambi ma con residenza presso di Lei.

In tal caso, non solo Lei non dovrà nulla a Sua moglie ma addirittura sarà la signora a doverLe versare un contributo per il mantenimento dei figli.

Chiaro che se laddove si ritenesse di mantenere, per un periodo, madre e figli presso una struttura pubblica, sarà questa a provvedere a buona parte delle loro esigenze; per il resto quanto ai figli provvederà Lei, in concorso con la moglie se avrà ripreso il lavoro, nei limiti di quanto necessario alle loro esigenze.

* * * * *

Alcune considerazioni su ulteriori aspetti della vicenda.

- (questa parte viene omessa in quanto facente specifico riferimento al caso esaminato)

CONCLUSIONI

Ritengo che da quanto esposto sia da escludersi il ricorso alla richiesta di annullamento/nullità del matrimonio civile, mentre piuttosto la procedura di separazione giudiziale potrebbe condurre ad esiti non negativi per Lei.

Le consiglio..... (parte omessa in quanto facente specifico riferimento al caso esaminato)

.....Se non vi sono aperture o se comunque Sua moglie possa rappresentare fonte di rischi per l'incolumità ed il benessere Suoi e dei Suoi figli, allora Le consiglio di avviare procedimento per la separazione giudiziale ed eventualmente anche un preventivo procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni (Cassazione civile, sez. I, 27 marzo 1998, n. 3222; nello stesso senso Corte appello Napoli, 12 febbraio 1998) finalizzato ad ottenere un provvedimento, anche in via cautelare ed eventualmente temporanea, per ovviare alla situazione pregiudizievole per i minori, od addirittura per chiedere la declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale in capo alla moglie(art. 330 Codice Civile).

Padova, li XY.XX.XXXX

Avv. Martino Spimpolo

Si precisa che la presente consulenza è stata redatta sulla base delle indicazioni che sono state fornite nelle mail del WW e XX.XX.XXXX. Pertanto, il contenuto e le soluzioni riportate si riferiscono esclusivamente ai dati che sono stati forniti.

Padova, li XY.XX.XXXX

Avv. Martino Spimpolo